3.

PER IL SIG.
BENEDETTO CALOSI
CONTRO
LE RR. MONACHE
DI S. BARNABA DI FIRENZE.

ILLUSTRISS. SIGNORE.

PER Mostrare con più chiarezza l' insussistenza, e vanità delle pretensioni delle RR. Monache di S. Barnaba contro il Sig. Benedetto Calosi è necessario premettere le notizie de i fatti antecedenti, dalle circostanze dei quali si vedrà chiaro quanto poco siano applicabili al caso nostro le Dottrine, e Regole generali portate in contrario.

Tommaso di Francesco da Valsivignone nel 1557. assegnò per parte di Dote della Nannina sua Nipote a Giovanni Fondati una sua Casa appigionata allora a Gio: Batista Pesci, e contigua ad altra sua Casa, con questa dichiarazione.

Cum declaratione ad cautelam, quod in consignatione, & Dotis promissione non veniat Casolare, quod est secus Stabulum dictæ Domus, quamvis dictus Joannes Baptista (Pesci) de dicto Casolare sibi serviat tamquam commodato a dicto Ser Thomasio, quia ipse Ser Thomasius illud sibi reservavit, & reservat tamquam de pertinentiis alterius Domus dicti Ser Thomasii, come per Rogo di Ser Niccolò da Corella, del dì primo Settembre 1557.

Questa Casa mediante la persona di Suor Agnesa Fondati Monaca in S. Barnaba si dice passasse dalla Nannina nel detto Monastero, che oggi tuttavia la possiede.

Nel 1561. il medesimo Tommaso vendè a Gio: Filippo Talducci l' altra sua Casa contigua alla suddetta, e la descrisse così: *Unam ipsius Ser Thomasii Domum in eum obventam a dicto Ser Francisco ejus quondam Patre sitam Florentiæ, & in Populo Sancti*

Petri

Petri Majoris , & in Via dicta fra il Canto di Nello , e Canto del Pino *cum uno Casolare contiguo ad usum Stabuli , cum omnibus suis habituris , & pertinentiis , & prout ad præsens habitatur per dictum venditorem , &c.* come per Rogo di Ser Francesco Parenti sotto dì 30. Gennajo 1561.

Questa per diverse mani è finalmente passata nel Sig. Benedetto Calosi Informante , il quale ricercando il detto Casolare , ritrovò esser questo occupato dalle RR. Monache di S. Barnaba , come dimostrano quasi ad evidenza i seguenti contrassegni . Primo , che la Corte della Casa posseduta dalle Monache in lunghezza sproporzionata si estende per molte braccia oltre al confine , in maniera che da due lati resta per detto spazio cinta da i muri della Casa del medesimo Sig. Informante . Secondo , che una parte della Casa posseduta dalle Monache , cioè la Stalla , o Rimessa , e le Stanze sopra , è di fabbrica assai più moderna del rimanente . Terzo , che nella Stanza terrena del Sig. Informante vi sono le vestigie d' una Porta , per cui si passava in detta Stalla , o Rimessa , siccome ancora nella Stanza sopra alla detta vi sono le vestigie d' altra Porta simile . Quarto , che un' Acquajo antico , il quale è in una Stanza del primo piano del Sig. Calosi ha il suo scolo nella Corte posseduta dalle Monache , siccome ancora le gronde de i Tetti della Casa del medesimo piovono in detta Corte ; onde con l' approvazione , e direzione dell' Illustris. Sig. Avvocato Antonio Rilli di sempre gloriosa memoria per la sua somma Dottrina , erudizione , e bontà assai ben nota alla Città nostra , nell' Anno 1687. intentò contro le RR. Monache suddette il Giudizio per la recuperazione del detto Casolare nella Curia Archiepiscopale Fiorentina ; e premessa nel suo libello la narrativa - *Qualiter de pertinentiis Domus dicti Domini Comparentis semper fuit , & est unum Stabulum contiguum Cubiculo , seù ut vulgo dicitur* alla Camera terrena *Domus dicti Comparentis , quæ habet paruum Ostium in Via publica , nec non etiam ut vulgo dicitur* il Casolare , *quod est secus dictum Stabulum cum tota Curte , & Atrio ibidem adiacente , &c.* concludendo domandò *condemnari dictas RR. Moniales Divi Barnabæ tamquam illicitas , detentrices , & occupatrices dictorum Stabuli , Casolaris , & Atrii ad dimittendum , & relaxandum liberè dicto Domino Comparenti veram , realem , & actualem possessionem dictorum Stabuli , Casolaris , & Atrii , &c.* e come più largamente dalla sua Domanda negli atti del Sig. Antonio Maganzi del di 12. Agosto 1687. Salvo , &c.

Contestata la Lite il Sig. Informante per provare la sua intenzione produsse con altri documenti , e con l' attestazione di Decime i sopra enunciati due instrumenti , ed ottenne farsi l' accesso al luogo , mostrando a S. Sig. Reverendiss. contrassegni manifesti , che la Stalla , o Rimessa posseduta dalle Monache , e la Corte adiacente , era delle pertinenze della propria Casa in ordine al Contratto del 1561. per i sopra accennati , ed altri contrassegni di che largamente appariscе negli atti dell' accesso del dì 17. Settembre 1687.

Restò pendente , e indecisa la Causa si per la morte del prefato Illustris.

Sig.

Sig. Avvocato Antonio Rilli, nella di cui ſomma, e ſingolar Dottrina totalmente confidando il Sig. Informante rimaſe in dubbio a chi dopo di lui doveſſe raccomandarne la direzione, e difeſa, ſi ancora perche gli convenne accudire ad altre Liti, ed in ſpecie a quella dello ſdrucciolo, o padiglione fatto nella Strada alla Porta della ſua Stanza terrena ridotta a Rimeſſa, eſſendo reſa inabitabile a cauſa de i condotti, che ſono nel muro diviſorio per uſo della Caſa delle Monache; la qual Lite ſotto mendicato preteſto di non ſo qual ſognato pregiudizio gli fu ſuſcitata da i Miniſtri delle dette RR. Monache.

Nel dì 4. Maggio 1689. ad inſtanza delle dette RR. Monache fu fatto Precetto al Sig. Informante che non ardiſſe *proiicere aquam, & præſertim putridam, nec aliquid aliud in Curtim Domus dict. RR. Monialium &c.* Ma avendo riſpoſto il Sig. Caloſi non potergliſi vietare il gettare acque nella detta Corte, o perche delle pertinenze della ſua Caſa, o per ragione di antichiſsima ſervitù almeno per quanto ſi ſtende ſopra la detta Corte lo ſtillicidio della detta ſua Caſa, le Monache dopo alcune inſtanze, fatte in vano per ottenere che fuſse inibito al Sig. Informante per il progetto dell' acque abbandonorno la cauſa di queſto ſventurato Precetto l' iſteſso meſe che l' avevano incominciata, ne proſeguirono oltre al dì 21. del meſe di Maggio come per gli atti del medeſimo Sig. Antonio Maganza.

Dubitando però il Sig. Informante che queſto lungo ſilenzio gli poteſse eſſere di qualche pregiudizio, e per mantener viva la memoria delle ſue pretenſioni già dedotte in Giudizio, appeſe intorno all' Anno 1697. al muro della ſua Caſa riſpondente nella Corte da lui preteſa un CARTELLO amovibile con la ſeguente Inſcrizione.

Ricordo ad perpetuam rei memoriam, come queſta Corte poſſeduta in oggi dalle RR. Monache di S. Barnaba ſi pretende di Benedetto Caloſi con tutte le ſervitù d' acque, di tetti, ſcoli d' acquai, getti da fineſtre, ed altro, e tutto ad effetto, che alcuno non poßa pretendere, o allegare ignoranza.

Parve a i Miniſtri delle RR. Monache forſe mal conſigliati dagli Emuli del Signor Informante ſempre attenti ad ogni occaſione di defatigarlo, ed inquietarlo, che ciò non doveſſe laſciarſi paſſare ſenza romore; e portatine i reclami al Magiſtrato de Sig. Otto, come di fatto criminale, ottennero farſi un Precetto penale al Sig. Informante per la remozione del CARTELLO con altro di che in detto Precetto.

Ma oppoſtoſi egli, e diſputatoſi ſe il CARTELLO foſſe ingiurioſo, ſe turbativo del poſſeſſo delle Monache, o famoſo, o tale per cui aveſſero potuto le medeſime agere in quel Tribunale, ſcrivendo per il Sig. Caloſi l' Illuſtriſs. Sig. Auditore Mormorai, il di cui nome ſolo baſta per autorizare a ſufficienza le ragioni del Sig. Informante, reſtò deciſo finalmente ſotto dì 14. Dicembre 1701. a relazione dell' Illuſtriſs. Sig. Segretario Caterini doverſi rimettere le parti riſpetto all' affiſſione del CARTELLO al lor Foro competente, come furono rimeſſe, e condannate le Monache in tutte le ſpeſe.

In ordine a queſta reſoluzione comparvero le Monache il dì 16. del ſuddetto meſe ſalvo, &c. nella Curia Archiepiſcopale d' avanti a V. S. Illuſtriſs. per gli atti del Sig. Gio: Antonio Vitucci, e narrato : *che il Sig. Informante le aveva turbate nel pacifico poſſeſſo della loro Caſa con l'affiſſione del detto* CARTELLO, *che ne avevano fatto ricorſo a' Sig. Otto, e che da queſti erano ſtate rimeſſe le parti al loro Giudice, e Foro competente*, e premeſſa ſolenne proteſta *di agere nel ſommariſsimo poſſeſſorio ſolamente* domandorno la *manutenzione* nel loro poſſeſſo, e ſucceſſiva remozione del CARTELLO ; e per capo ſeparato inibirſi in futuro, e condannarſi il Sig. Informante in tutte le ſpeſe, e danni non ſolo del preſente giudizio, ma ancora le fatte, e patite nel Tribunale de' Sig. Otto, d' avanti a' quali hanno poi due meſi dopo domandata la reſtituzione in integrum contro la ſentenza ivi data.

Il Sig. Informante ſi è proteſtato di non avere mai turbato, ne avere inteſo di turbare il poſſeſſo delle RR. Avverſarie, e però ſpera eſſere aſſoluto dalle coſe da eſſe domandate, o pure *ab obſervatione Judicii* con la vittoria delle ſpeſe, che per mero capriccio, e ſenz' alcun fondamento, ne azione gli fanno patire, mentre non gli controvertendo, ne turbando, ne inquietando il lor poſſeſſo, ne potendoſi dire l'affiſſione del CARTELLO atto turbativo, non poſſono agere contro di lui col rimedio, e interdetto poſſeſſorio *uti poſſidetis*, il quale ſiccome l' altro rimedio che ſi chiama *Interim*, *di che il Covarr. pract. quæſt. cap.* 17. *per tot. & altri* è ſtato introdotto a fine d' impedire, che non ſi faccia moleſtia, o violenza nel ſuo poſſeſſo al poſſeſſore ſecondo *la Gloſs. in l. ſi duo* §. 2. *ff. uti poſſid. Alexand. conſ.* 136. *num.* 7. *verſ. item lib.* 2. *& altri referiti dal Menoch. de retin. poſſ. remed.* 3. *num.* 539. *Poſt. de Manut. obſervat.* 4. *num.* 9. *& ſequenti*, e però per ottenere biſogna provare non ſolo il poſſeſſo, ma ancora la turbazione *Covarr. dict. quæſt.* 17. *num.* 3. *Jo: Faber.* §. *retinendæ num.* 12. *& num.* 14. *verſ. præterea hoc interdictum Inſtit. de interdict. Boccat. de interdict. uti poſſid. cap.* 14. *num.* 2. *&* 3. ed altri infiniti ; o almeno è neceſſario, che vi ſia timore della turbazione, o vero che l' Avverſario impugni la manutenzione ſecondo il *Boccat. dict. cap.* 14. *num.* 4. *ed altri paſsim*.

Ne oſta che ſi dia l' interdetto contro il turbatore anco verbale, o diffamatore ſecondo *il Bartol. nella L. pr.* §. *hujus autem interdicti ff. uti poſſid.* quale ſi dice eſſere chi vanta d' avere Jus, o ſervitù nel fondo altrui coll' autorità dell' Aleſſandro ed altri portati *dal Menoch. dict. remed.* 3. *num.* 294. *& num.* 484.

Perche la Dottrina, e concluſione è vera nel ſuo caſo ma la difficoltà ſta nell' applicazione al noſtro ; e gli ſteſſi Autori che ſi portano in contrario letti, e conſiderati attentamente, ed inteſa la ragione de i loro detti aſſai facile ad intenderſi, moſtrano chiara l' inſuſſiſtenza dell' aerea, e mal fondata pretenſione dell' Avverſarie.

Fu opinione controverſa tra gli antichi ſe l' interdetto *uti poſſidetis* competeſſe contro il diffamatore, o turbatore verbale, difendendo la negativa fra gli altri *l' Innocen. in cap.* 2.

de in integr. reſtit. ed in altri luoghi. Dichiarò queſta opinione con diſtinzione *Jo: Faber. dict.* §. *retinendę* in queſta maniera - *Ego in hoc attenderem differentiam perſonarum. Si enim potens, & terribilis hominibus meis inhibeat ne ſolvant, judicarem vim, &c.* e poco dopo *ſed ſi alia perſona ſimplex hoc faceret ſtarem cum Innocentio.* Il *Bartol. in dict. l. pr.* §. *hujus autem interdicti num. 2. ff. uti poſſid.* che ſi porta da tutti per anteſignano di queſta opinione, dichiarò *l' Innocenzio*, che tenne l' opinione contraria *in dict. cap. 2. de integr. reſtit.* con la diſtinzione, che o per la diffamazione s' impediſce il poſſeſſore in maniera che non poſſa avere il frutto del ſuo poſſeſſo, o non s' impediſce: nel primo caſo ſi da l' interdetto; nel ſecondo non ſi da, e procede l' opinione dell' Innocenzio; e perche non paja di mia invenzione la diſtinzione, ecco le parole del Bartol. - *Quandoque per diffamationem, non impeditur mea poſſeſſio, vel quaſi poſſeſſio, tunc verum dicit Innocen. quod non turbor. Quandoque per diffamationem poſſeſſio mea impeditur, quia propter illa verba non reperio laboratores, ſeù Colonos, vel propter illa verba homines nolunt venire ad me, tamquam ad habentem Juriſdictionem, certè tunc videris mihi facere vim; caſus eſt ſupra titulo primo l. vim facit ibi - ſive faciendo per quod, &c. cum enim impediar per hoc recolligere fructus meæ Juriſdictionis videris me turbare in mea poſſeſſione.* Così lo legge, e l' intende *l' Alex. conſ. 52. num. 4. lib. 2.* con queſte preciſe parole, *Benè facit quod notat Bartol. in l. pr.* §. *hujus autem interdicti ff. uti poſſid. circa princip. ubi dixit quod ſi quis diffamat me, dicendo quod tale prædium non eſt meum, ſed ſuum, & quod teneo indebitè, & propter hanc diffamationem non poſſum invenire Colonos, & laboratores, qui velint prædium illud colere, dicitur ille mihi facere vim reſpectu poſſeſſionis dictæ petiæ: facit l. vim facit ff. de vi, & arm.* così l' inteſe *l' Afflitto deciſ. 394. num. 7. ibi - Quia mea poſſeſſio impeditur, quia laboratores nolunt laborare, ut declarat Bartol.* e così finalmente l' inteſe il *Menochio dict. remed. 3. num 292.* dove facendo la queſtione ſe ſi dia contro il diffamatore il rimedio poſſeſſorio, di che ſi tratta, diſtingue così - *Bartol. in l. prima* §. *hujus autem interdicti num. 2. ff. uti poſſid. duos caſus diſtinguit. Primus cum per diffamationem non impeditur poſſeſſoris poſſeſſio hoc caſu non conceditur hoc remedium, ſiquidem ceſſat hic turbatio, quæ eſt in cauſa, ut huic interdicto locus ſit, ita Bartol. dict. nnm. 2. poſt Innocen. de reſtit. in integr. &c.* e dopo referiti molti altri dell' iſteſsa opinione paſsa al ſecondo caſo *al num. 294.* - *Secundus eſt caſus cum per eam diffamationem poſſidentis poſſeſsio impeditur, atque turbatur, hoc caſu redditur hoc interdictum, nam ex hac diffamatione vis fit inquietativa l. vim facit ff. de vi, & vi arm.*

Da queſto ſi vede chiaro, e la ragione, e quando contro il diffamatore ſi dia queſto rimedio, cioè quando con tal diffamazione impediſce l' uſo, ed il frutto del poſſeſso, e perche allora *videtur vim facere* coll' impedire tal' uſo, e libertà del poſſeſso, ſecondo l' autorità, e ragione del Teſto *in l. ſi duo* §. *hoc interdictum il ſecondo ff. uti poſſid. - ibi - videris mihi poſſeſsionis controverſiam facere*

facere , qui prohibes me uti poſſeſsione mea , & in l. vim facit ff. de vi , & vi arm. ibi - vim facit , qui non ſinit poſsidentem , eo quod poſsidet uti arbitrio ſuo , ſive inſerendo , ſive redigendo , ſive arando , ſive ædificando , ſive quid omninò faciendo , per quod liberam poſſeſsionem Adverſarii non relinquit , ſenza la qual violenza , o controverſia non ſi da l' interdetto ſecondo il Teſto *in l. pr. in princ. ibi - vim fieri veto ff. uti poſsid.* la quale ſi fa con la contradizione di fatto , o di parola , come ottimamente *il Menoch. dict. remed. 3. num. 477.*

E per queſta ragione fermò quanto ſopra il Bartol. eſtendendolo ancora a quello che pretende aver ſervitù nel fondo , perche così ne impediſce la libertà , come nella detta *l. pr. §. hoc interdictum ſufficit ff. uti poſsid. ibi - Quando quis Jure ſervitutis vult uti fundo a me poſſeſso ego habeo interdictum* , e ne adduce la ragione *quia minuitur mihi aliquid de Jure poſſeſsionis meę , non enim liberè poſsideo* , e nella *l. Mævius §. fundo ſub. num. 6. ff. de leg. 2.* dice l' iſteſso obiter *ivi - præterea contra eum qui ſibi aſſerit ſervitutem deberi datur interdictum uti poſsidetis l. ſi duo §. ſi vicinus ff. uti poſsid.* e l' iſteſso ferma *l. Alex. conſ. 136. num. 7. vol. 2. ibi - propter quod impediret libertatem rei meæ* , e più chiaramente *il Menochio dict. remed. 3. num 484. ibi - ratio eſt quia res non eſt mihi libera l. pr. §. hoc interdictum ubi Bartol. &c.*

E' dunque manifeſto che non ſempre ed indiſtintamente ſi da l' interdetto contro al diffamatore, ma ſolo quando arriva ad eſsere con tal diffamazione turbatore , cioè ad impedire il poſſeſso , e non altrimenti , in maniera che ne meno la proteſta indiſcreta fatta giudicialmente al Colono , che non reſtituiſca il poſſeſso al Padrone non fu ſufficiente, perche ſi poteſse dare l' interdetto nel caſo del *Bald. conſ. 447. vol. 3.* riferito dal *Menoch. dict. remed. 3. num. 293.* e nel caſo dell' Afflitto *in dict. deciſ. 394.* fu tenuto che non baſtaſse ad effetto di eſsere turbatore verbale il dire *tu non poſsides* , ma ſi richiedeſse il dire *ego poſsideo* , e che in oltre concorreſsero tali circoſtanze , per cui s' impediſse il poſſeſso , ſecondo la teorica del Bartolo ivi riferito , che da quel Conſiglio furono in quel caſo conſiderate nella prepotenza , ed autorità del diffamatore , come ſi vede *in dict. deciſ. num. 6.* ivi - *In contrarium facit quod conſiderato , quod ipſe D. Antonius eſt nobilis perſona , & habet familiares ſibi obſequioſos , & habet favorem in Curia , ſatis viſum fuit Dominis de Conſilio quod talis perſona dicendo ſe poſſidere dictum locum , videtur turbare poſſeſſionem dictę Eccleſię.*

Ciò ſuppoſto mentre non ſi prova dalle RR. Monache Avverſarie , che il Sig. Caloſi , o abbia preteſo di poſſedere , e che con il pretendere in un giudizio il Caſolare , e Corte , o con lo ſcriverlo per ſua memoria nel ſuo muro abbia cagionato alle medeſime impedimento nel loro poſſeſso , ſicchè e gr. non abbino trovato chi tenga a pigione la loro Caſa , è manifeſto che non ſi potrà egli mai dire turbatore , qualunque ſiaſi la diffamazione , e ſaremo nel caſo dell' Innocenzio , e nel primo capo della diſtinzione del Bartolo ſopra citato , giacchè egli non è Uomo così violento , ed arbitrario , o terribile come conſidera il Fabr. ne così potente , come

era

era quel D. Antonio dell' Afflitto . Se abbia preteſo di poſſedere lo dimoſtra la Domanda del 1687. dove confeſsò la Corte , e Caſa eſſere poſſeduta dalle Monache , e nel CARTELLO l' ha ſcritto a Lettere Cubitali , e ſe n' è proteſtato negli atti ; il che in verità pareva che baſtaſſe per tor via ogni dubbio , che non ſi poteſſe agere contro di lui come turbatore . Che abbia impedito il frutto del poſſeſso è falſo , mentre dal 1687. fino al giorno preſente è ſtata , ed è tuttavia appigionata la Caſa , come in fatto è notorio ; dunque la conſeguenza è chiara . E ſe pure aveſsero incontrata , o incontraſsero difficoltà nell' appigionarla, non ſi ſa vedere perche ciò debbano riferire al CARTELLO , il quale non da noja a i conduttori , e non più toſto al vicinato delle Meretrici alle quali ſi appigiona da gran tempo in qua la Caſa contigua per l' altra parte a quella delle Monache , e dalla quale ſi ſcende faciliſſimamente nella medeſima Caſa dell' Avverſarie ; giacchè ſi ſtima così gran male l' avere le genti onorate e da bene vicini di queſta ſorte , che è ſufficiente motivo per concedere la reſtituzione in integrum al minore che aveſse contrattata la Caſa ſecondo *il Menoch. lib. 3. præſumpt. 83. num. 9. & ſequenti Odd. de reſtit. in integr. par. pr. queſt. 4. num. 86.* e ſe il venditore cela al compratore la qualità di tali vicini è tenuto all' intereſse ſecondo *la Gloſſ. in l. quod ſepe §. fin. ff. de contrahend. emption. Adden. ad Sanfelic. deciſ. 389. ſub. verſ. Iſti &c.*

Ne ſi dica la diffamazione fatta con un CARTELLO eſser degna di maggior conſiderazione , che la fatta con ſemplici parole . Perciò che ſe è vero , come è veriſſimo , che la Cauſa per cui ſi concede l' interdetto è la turbazione del poſſeſso ſecondo il *Menoch. ſopru citato num. 293. Altogr. conſ. 97. num 10. lib. 2. Ridolphin. prax. par. 2. cap. 12. num. 102.* e le parole per ſe ſteſse , ſecondo la ſuddetta diſtinzione non ſon tali , che arrivino a turbare il poſſeſso , poco importa che ſiano anco ſcritte in Bronzo , mentre il materiale del CARTELLO non muta il ſenſo , ne accreſce pure un punto di forza alle medeſime , ſiano più , o meno publiche , di maggiore , o di minore durata per quel dittero aſsai trito che *plus , & minus , non alterant ſpeciem* ne vi è ragione per cui ſi poſsa dire proibito , ed illecito lo ſcrivere quello che è lecito dire . Ne meno è vero che ſia più pregiudiciale perche è ſcritto , di quello ſarebbe detto in voce , (ſuppoſto ancora per modo d' obietto che dalle parole del CARTELLO ſi poſſa conſiderare alcuno immaginabile pregiudizio) ſe ſi reflette al luogo dove pochi lo vedranno , e pochiſſimi lo leggeranno ; ne ſi ſa vedere la ragione della differenza , perche il Sig. Caloſi non abbia turbato il poſſeſso , e col pretendere di vindicare come ſua giudicialmente la Corte , e parte della Caſa , e col ſoſtenere in Giudizio di eſsere nel quaſi poſſeſso , ed avere Jus di gettare acque dalle fineſtre coll' acquieſcenza delle Monache , e col mantenere in fatto alla ſua Caſa la ſervitù , che ha dello ſtillicidio , e degli ſcoli d' acquai nella Corte , che ſono in ſoſtanza le coſe riſtrette , e notate nel CARTELLO, ed abbia poi turbato,e turbi

bi il poſſeſso col tenerle ſcritte nel ſuo muro, o in una Tavola; ſe ha potuto dirle ſenza turbare, le potrà far notare ne i luoghi publici, come all' Archivio con farne rogare da publico Notajo un'Inſtrumento, alle Decime con fare apporre in quei Libri ſotto la poſta della ſua Caſa la nota di queſte ſue pretenſioni, ed in dieci altri luoghi publici; e non potrà ſcriverle in un luogo privato, dove da i ſoli pigionali della Caſa delle Monache, e da pochi vicini anco difficilmente poſſono eſſere vedute, e lette? Ne di eſse ſi aveva notizia ſe non l' aveſſero i Miniſtri delle RR. Monache pienamente publicate pe' Tribunali.

Ma venendo ad eſaminare il CARTELLO più minutamente, e ſuppoſto ancora che il Sig. Caloſi aveſſe taciuto, che la Corte è poſſeduta dalle Monache, tutto il ſenſo di eſſo ſi regge dalla parola *ſi pretende*, la quale non vi è dubbio eſſere di forza, e ſignificato molto meno potente dell' aſſertiva, *è ſuo*, *è mio*; mentre non ſignifica ſe non una grande, e forte credulità di poter far ſua la coſa, di cui ſi dice; in tanto, che quando le Monache confeſsaſsero, che egli *pretende* ſua la Corte, non ſolo non ſi pregiudicherebbero, ma anzi s' intenderebbe, che negaſſero *Rot. deciſ.* 472. *num.* 14. *& ſequenti par.* 13. *recent.* Ma nel caſo, che alcuno dice, che *tale prædium non eſt meum, ſed ſuum*, non impediſce, o turba il poſſeſso ſe non quando perciò *non poſſum invenire laboratores*, come nel caſo dell' *Alex. cit. conſ.* 52. nelle parole ſopra riferite, molto meno ſi dirà turbato queſto dalla parola *ſi pretende*, e detta maſſime d' una Caſa il di cui frutto eſsendo la pigione è impoſsibile che reſti ſpigionata, perche ſia preteſa da altri; poco importando a i Conduttori, che la Caſa ſia oggi di Piero, e domani di Giovanni, e molto meno che ſia preteſa, ed anco litigioſa, giacchè non altro importa il *pretenderſi* nel noſtro caſo che *eſsere in lite*.

Quanto all' altra parte del CARTELLO, dove il Sig. Caloſi ha notate le ſervitù, che ha nella Corte poſſeduta dalle Monache ſono meno applicabili le autorità de i ſopra citati, che ſi allegano in contrario, dovendoſi ſenza alcun dubbio intendere che turbi il poſſeſso chi aſſeriſce avere ſervitù, quando ciò non è vero, e non altrimenti, quando è vero, ed eſso è nel quaſi poſſeſso di tali ſervitù; e la ragione è chiara, perche in tanto tale aſſerzione turba, in quanto impediſce la libertà del fondo, e del poſſeſso, come ſi vede dalle parole del *Menoch. ſopra citate dict. remed.* 3. *num.* 484. ivi - *Ratio eſt quia res non eſt mihi libera, e del Bartol. dict.* §. *hoc interdictum ſufficit* ivi - *Non enim liberè poſſideo*. Ma ſe la libertà è ſtata già antecedentemente tolta nell' acquiſto della ſervitù e quaſi poſſeſso di eſsa, con tale aſſerzione non s' impediſce, perche più non vi è, e per conſeguenza non ſi turba. Altrimenti ne ſeguirebbe un' aſsurdo intollerabile, che chiunque ha una ſervitù poteſse bensì valerſene, ma non paleſare di averla, ed impedirebbe la libertà, e turberebbe il poſſeſso col dire di averla, e non altrimenti col ſervirſene. Ma il Sig. Caloſi ha in verità ſopra la Corte le ſervitù che ſi dicono nel CARTELLO, e l' ha ſempre avute; dunque

col

col dire, e ſcrivere nel ſuo muro di averle, ſi potrà dire da mente ſana, e ragionevole, che abbia turbato?

Che ciò ſia vero non ſi puol negare in fatto da chi non è cieco, mentre non ſi levino le gronde a i Tetti del Sig. Caloſi, che ſi ſtendono ſopra la Corte controverſa, e piovono in eſſa, ed il docciolino, o canaletto, che fuori dell' altro muro da antichiſſimo tempo porta nella medeſima Corte l' acqua, e ſcoli dell' acquajo; e quanto a i getti da fineſtre (intendendo civilmente) dagli atti ſopra enunciati è indubitato eſſere egli nel quaſi poſſeſſo prima dell' Anno 1689. e coll' acquieſcenza delle Monache, mentre non proſeguirno allora, ne cercorono d' ottenere la tentata inibitoria forſe deſtitute di ragioni da potergliene proibire, onde non ſi ſa come dopo tanto tempo, e dopo ſi lungo ſilenzio pretendino adeſſo di eſſere per tal' atto turbate, ed agere per la manutenzione.

Ma quando ancora mancaſſe ciò, è veriſſima la riſpoſta data allora dal Dottiſſimo Sig. Dottor Raffaello del Bruno, di cui non è mai a baſtanza lodato il ſublime ingegno, e Dottrina, cioè *che è lecito al Sig. Caloſi il gettar' acque nella Corte in quanto ſi eſtende lo ſtillicidio*; perche ſervendo alla ſua Caſa il ſuolo della Corte ſottopoſta allo ſtillicidio, in tanto che le Monache non poſſono fabbricarvi ſecondo il Teſto *in l. ſervitutes quæ in ſuperficie* §. *ſi ſervitus ff. de ſerv. rub. præd.* e ſi potrebbe dire probabilmente del Sig. Caloſi, come dottamente prova *il Cepoll. de ſervit. urb. præd. cap.* 28. *a num.* 2. *e per ſequent.* potrà egli ſenza ingiuria di alcuno gettarvi anco l' acqua dalle fineſtre, ſiccome puole nel ſuo muro avanzarſi ſopra detto ſuolo, e con fineſtre inginocchiate, e con geloſie, e con terrazino, e con fabbricare anco una ſcala nel ſuo muro per di fuora per quanto ſi eſtende il Tetto, ed altro come con l' autorità del Teſto nella *l. fin.* §. *Lucius Titius ff. de ſervit. urb. præd. ferma il Cæpoll. eod. tit. cap.* 54. *num.* 7. *cap.* 55. *num. pr. cap.* 60. *num.* 2. *in fin. cap.* 62. *num.* 7. *cap.* 63. *in fin.* E la ragione ſi è perche quantunque l' area del vicino regolarmente deva eſſer libera fino al Cielo *l. altius Cod. de ſerv.* ciò non procede quando deve la ſervitù dello ſtillicidio per quanto queſto ſi protende *per jura alleg.* E queſto non vi è dubbio ſarebbe di maggior conſeguenza, e rilievo, come coſa permanente, ed eterna, di quello ſia un poco di acqua, che preſto ſcorre, e va via, ed è certo in minor quantità di quella, che ſenza richiamo di alcuno piove in detta Corte dal Cielo. E ſe pure ſembra di tanto pregiudizio alle Sig. Avverſarie lo ſpargerſi un poco di acqua nella lor Corte, che pure non vi ſi ferma avendo l' eſito libero nella Strada, doverebbero riconoſcere da ciò quanto ſia maggiore incomparabilmente il motivo, che ha di dolerſi il Sig. Informante dell' oſtinazione quaſi diſſi irragionevole di qualche loro Miniſtro nel ricuſare non ſolo di reſarcire il danno cagionato al Sig. Informante a cauſa del condotto del luogo comune della loro Caſa eſiſtente nel muro diviſorio, ma ancora di permettere, che il medeſimo lo riſarciſca, e lo riduca a pro-

prie

prie ſpeſe in miglior forma, con. utile evidentiſſimo delle Sig. Avverſarie, come è noto a V. S. Illuſtriſs. avere egli offerto in modi così vantaggioſi alle medeſime. E queſto danno è così grande, che avendo reſa inabitabile la Stanza terrena del Sig. Informante l' ha coſtretto a ridurla ad altro uſo, ſperando colla ſofferenza, e col ſoccombere all' oſtinazione non già delle Sig. Avverſarie, quali ſa eſſere ripiene di Criſtiana, e Religioſa Pietà, ma di altri forſe a loro, ed a lui conſigliero ignoto egualmente, mantenerſi la ſua quiete, che tanto deſidera, e che ora con queſte pretenſioni ſenza ragione gli vien turbata ſotto il preteſto di un ſognato pregiudizio, che quando vi foſse potrebbero contentarſi di compenſare con il già detto di gran lunga ſuperiore.

Ho detto *intendendo civilmente* perche non vi è dubbio, che tali progetti devino eſsere diſcreti, e non. fatti ad emulazione, ne inſoliti ſecondo l' avvertimento *del Card. de Luc. de ſervit. diſc.* 24. *in fin.* e così di tal ſervitù ſi è ſempre civilmente ſervito il Sig. Caloſi e così proteſta di volerſene ſervire, ben che forſe dagli appaſſionati emuli ſuoi ſia ſtato fatto credere alle RR. Monache, ed a i loro Miniſtri, e ſi vada ſpargendo publicamente, che egli getti in detta Corte acque fetide, orine, e ſporcizie; la quale impoſtura ſi ſpera, che dagli Uomini da bene non ſia per eſsere ricevuta, ſe non con aborrimento, da quegli maſſime, a cui è nota la bontà grande ed innocenza del Sig. Caloſi, notiſſima a tutta la Città noſtra.

Se dunque il Sig. Caloſi col dire, o ſcrivere di pretendere la Corte, o di avere ſervitù non ha pututo turbare il poſſeſso delle RR. Monache Avverſarie, non hanno queſte potuto agere contro di lui, come turbatore per la manutenzione, e ſucceſſiva remozione del CARTELLO, e devono per ciò, e per difetto di azione, e per difetto di prove eſſere condannate nelle ſpeſe *Jo: Fab. ubi ſupra num.* 14. *& paſsim.*

Ne oſta che ciò poſsa procedere nell' interdetto *uti poſsidetis*, ma non già nel rimedio detto *Interim*, e ſommariſsimo, di che il *Menoch. retinend. remed. ult.* nel quale non è neceſsario provare la turbazione ſecondo *il Poſt. obſervat.* 41. *de manut. num. pr.*

Perche quid quidſit della diſtinzione i referiti dal Poſt. per la ſua opinione al *dict. num. pr.* parlano indiſtintamente dell' interdetto *uti poſsidetis*, e dell' *Interim*; e Gio: Fabr. dice tutto il contrario nel luogo ove vien citato ivi - *Si Actor dicat ſe poſſidere, & turbetur in illa, & probet inhibetur reo quod non turbet eum in illa.*

Il *Menochio* dice che ſi deve narrare il poſſeſso, e che *moleſtia afficitur, & quod timet turbari.*

Il *Boccat.* conciliando l' opinioni dice che ſe il turbatore non ſoſtiene la lite, ſi provi la turbazione, e non già quando la ſoſtiene, perche così turba.

Il *Fontanell.* dopo aver riferito l' opinione contraria ſoggiunge, che nel ſuo caſo il negozio paſsò bene, *quia ſufficit timor futurę turbationis*, e così il *Lotterio.*

Ed il *Covarr. dict. cap.* 17. *num.* 3. parla dell' *Interim*, e vuole, come vogliono

gliono altri, che si porta contro il Postio, che sia necessario provare la turbazione, o almeno il timore di essa.

E se altrimenti osserva la *Rot. Rom.* non si deve estendere in altri Tribunali, essendo particolare osservanza di quello, come si riconosce dalla *decis.* 299. *num.* 12. *del Serafino*, *e decis.* 455. *num.* 4. *del Buratto*; ma nel nostro caso si pretende, che l'affissione del CARTELLO sia atto turbativo del possesso, come si deduce dalle parole del Libello ivi - *ausus fuit turbare dict. RR. Comparentes in pacifica possessione dictæ earum Domus affigendo in Pariete respondente super ipsius Cortile quandam Inscriptionem*, *&c.* il quale atto si è mostrato a sufficienza non essere turbativo, anzi autentica del possesso loro; ne puole quest' atto indurre timore di futura turbazione, ne il Sig. Calosi osta che le Monache stiano in possesso, e siano in esso mantenute, ma solo osta, che con questo pretesto non sia egli costretto a levare ciò che con somma ragione ha potuto fare, e per questo sostiene la lite, non per contendere il possesso.

Ne si deve avere in considerazione, che se il CARTELLO non è turbativo del possesso, almeno possa essere pregiudiciale alle RR. Monache, in quanto puol' esser loro di impedimento, e danno per il libero commercio della loro Casa, col farne diminuire la stima, quando volessero venderla, e disporne.

Perche questo non deve riconoscersi nel presente giudizio esecutivo, e sommarissimo possessorio, nel quale si sono protestate le Monache di volere solamente agere, come che ciò riguardi più la Causa della proprietà, che del possesso.

Ma quando ancora *per modum obiecti* fosse luogo a vedersi ciò in questo Giudizio, si avverta, che le pretensioni del Sig. Calosi notate nel CARTELLO non sono nuove, ne capriciose, ed aeree, ma hanno dependenza da altri atti precedenti, cioè dagl' Instrumenti sopra enunciati, dal Giudizio, mosso dell' Anno 1687. e dall' altre circonstanze di fatto, ed argomenti, di che sopra, ed in somma, che il CARTELLO contiene quel che è vero, cioè che il Sig. Calosi pretende, e litiga la Corte, con altro di che nel detto CARTELLO; nel quale caso se pregiudizio alcuno per le Monache si puol considerare questo procede dall'esistenza, e realità delle pretensioni del Sig. Calosi, e dall' essere tali in fatto, e dedotte in giudizio, onde la Casa è resa litigiosa, non procede dal CARTELLO, che non è altro, che una semplice nota di ciò che in verità, non si puol negare, e consta per atti publici; per il che non hanno maggior ragione le Monache di pretendere che si levi come pregiudiciale il CARTELLO, di quello che averebbero col pretendere che il Sig. Calosi non dicesse di litigare con esse la Casa, mentre il vizio che di essa puol diminuire il prezzo nasce non dal dirsi, o scriversi, ma dall' essere la Casa litigiosa, e la Corte realmente affetta alle servitù, di che nel CARTELLO, il quale rimosso, non per ciò si rimoverà il vizio, ne il pregiudizio, che per detto vizio temono le Monache, mentre non è cagionato, ne fatto maggiore di quel che si fosse prima dell' affissione del CARTELLO.

E se

E ſe ſi replicaſse, che almeno queſto vizio era occulto, ed il CARTELLO lo paleſa, direi a chi portaſse queſta ragione per le Monache, non eſsere aſsolutamente buon ſervizio delle medeſime, ne poterſi mai ſupporre, o credere queſta intenzione in perſone Religioſe, e dedicate a Dio, eſsendo l' iſteſso che dire che vogliono ingannare il proſſimo, e peccare in prova contro la Giuſtizia, e contro le Leggi, in ordine alle quali, quando aveſsero il Compratore doverebbero manifeſtare il vizio di litigioſo, e le ſervitù per le quali ſi diminuiſce il prezzo, e con tutte le circoſtanze, altrimenti tacendolo ſarebbero in dolo, e peccherebbero gravemente come diffuſamente prova *l' Altograd. conſ.* 10. *num.* 29. e meglio al *conſ.* 12. *num.* 7. *& ſequenti lib. pr.* e tra i Morali fra gli altri il Dottiſſimo Gieſuita *Rebell. de obl. juſt. p.* 2. *lib.* 9. *queſt.* 8. *per tot. & præſertim num.* 12. *& ſequenti* ed è notiſſimo di ragione.

Il che ſuppoſto non ſi puol dire che il CARTELLO apporti alcun pregiudizio alle Monache nel dire quello che è vero, e che ſarebbero eſse tenute a manifeſtare ſecondo le Leggi, tanto del Foro eſterno, quanto del Foro della coſcienza.

E quando pure voleſsero non oſtante tacerlo ſi riſponderebbe, che trattando in tal caſo le Monache non di fuggire alcun pregiudizio, ma più toſto di lucrare col danno altrui, e coll' ingannare il proſſimo (il che non ſi vuol mai credere di perſone tanto amanti della vera Pietà Criſtiana) non hanno ragione ſotto preteſto di pregiudizio di far levare il CARTELLO, ſe non hanno ragione di far tacere il Sig. Caloſi, e d' impedirlo, che non faccia per atti publici note le ſue pretenſioni.

Anzi è intereſſe del medeſimo, che quando vi ſia il compratore ſappia le ſue pretenſioni, perche non poſſa col preteſto dell' ignoranza pretendere dopo qualche ſcorſo di tempo preſcrizione; o altro, ed involgere in altre Liti il medeſimo, potendoſi dare il caſo, che paſſi la Caſa delle Monache in altri, ſenza che eſso Sig. Informante ne abbia notizia ed in queſto caſo puol' eſsere aſsai maggiore il pregiudizio di eſſo nel levare il CARTELLO, che non è quello delle Monache col tenervelo, mentre non è pregiudizio da sfuggirſi giuſtamente, e con ragione.

Dunque non avendo alcuna ragione le Monache di poter dire turbato il loro poſseſso coll' affiſſione del CARTELLO, ne di riceverne da eſso alcun danno, chiaro ſi conoſce eſsere ſtate mal conſigliate ad agere temerariamente per la manutenzione, e ſucceſſiva remozione di eſso contro il Sig. Informante; il quale non avendo inquietate le medeſime nel loro poſſeſso, ne operato coſa alcuna in loro pregiudizio, ne ad emulazione, ſperava da perſone Religioſe, e crede poter giuſtamente pretendere da chi che ſia di non eſſere inquietato, ne defatigato in ſpeſe di queſta maniera.

Che però, &c. Salvo, &c.

Umiliſs. e Devotiſs. Serv.
Gio: Batiſta Giannetti.

IN FIRENZE NELLA VIA DEL GARBO,

Nella Nuova Stamperìa di Giuſeppe Manni, *Con Licenza de' Superiori.*

De
30

G743799
22 AG 17